

Decreto del 10 ottobre 2014 - Ministero Sviluppo Economico

Modifiche dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Modifica dei termini di presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 18 novembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE

per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 24, che dispone la concessione di un credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati;

Visto il comma 1 del medesimo articolo 24, che prevede che il credito d'imposta e' pari al 35 per cento, con un limite massimo di 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una universita' italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'allegato 2 del decreto-legge, impiegato in attivita' di ricerca e sviluppo;

Visto il comma 11 del medesimo articolo 24, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2014, adottato in attuazione del predetto comma 11;

Visto il decreto direttoriale 28 luglio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.184 del 9 agosto 2014 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 3 del citato decreto 23 ottobre 2013;

Considerato che per mero errore materiale sono stati indicati termini di apertura per la presentazione dell'istanza ricadenti in giorni festivi;

Ritenuto necessario modificare il termine a decorrere dal quale le imprese possono presentare la domanda di accesso al credito d'imposta per le assunzioni relative agli anni 2013 e 2014;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Modifica dei termini di presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta

In vigore dal 18 novembre 2014

Le istanze di accesso al credito d'imposta di cui all'art. 24 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 possono essere presentate dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 e dal 11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)
